

*Legittimazione e migliorie*

Le sostanziali e permanenti migliorie previste dall'art. 9 l. 16 giugno 1927 n. 1766 come presupposto necessario alla legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da uso civico devono consistere in opere finalizzate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo e zootecnico del suolo e alla soddisfazione dell'interesse agrario della collettività in misura tale da non richiedere il ricorso alla reintegra. C. Stato, sez. VI, 14-10-1998, n. 1379, in Rep. Fo. It., 1998 "usi civici" n. 24,